REGOLAMENTO (CEE) N. 2213/76 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1976

relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

considerando che nella Comunità esistono rilevanti scorte di latte scremato in polvere giacenti al pubblico ammasso ; che, nei limiti delle possibilità di smaltimento date per tali polveri, è opportuno prevedere misure per la loro vendita ;

considerando che potranno presentarsi a breve termine possibilità di smaltimento per latte scremato in polvere d'ammasso pubblico ; che la siccità ha avuto l'effetto di ridurre la produzione di latte scremato in polvere, sicché i quantitativi disponibili sul mercato rischiano di essere insufficienti per soddisfare la domanda ; che occorre pertanto prevedere la possibilità di acquistare latte scremato in polvere dagli organismi d'intervento ; che il prezzo può essere fissato maggiorando il prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento per il latte scremato in polvere di un importo che tenga conto della situazione del mercato e delle spese d'ammasso ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi di latte scremato in polvere venduti a norma del presente regolamento ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri vendono a chiunque vi abbia interesse latte scremato in polvere da essi detenuto e immagazzinato, alla data di conclusione del contratto di vendita, da almeno sei mesi.

Articolo 2

1. Il latte scremato in polvere è venduto :

a) franco deposito ad un prezzo di :

— 92,5 UC/100 kg per i quantitativi che sono oggetto di un contratto di vendita concluso prima del 4 ottobre 1976 ;

— 93,5 UC/100 kg per i quantitativi che sono oggetto di un contratto di vendita concluso a decorrere dal 4 ottobre 1976 ;

b) per partite di 10 tonnellate e più.

2. L'organismo d'intervento vende il latte scremato in polvere soltanto se, al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita, è costituita una cauzione di 2 UC/100 kg.

La cauzione viene costituita, a scelta dello Stato membro, sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento o di garanzia conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro interessato.

Articolo 3

1. L'acquirente prende in consegna il latte scremato in polvere entro un termine di un mese dal giorno della conclusione del contratto di vendita.

La presa in consegna della partita acquistata può essere frazionata in quantitativi parziali, che non potranno essere inferiori a 10 tonnellate.

2. Prima di ogni presa in consegna, l'acquirente paga all'organismo d'intervento il quantitativo corrispondente.

3. Salvo casi di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine di cui al paragrafo 1, il contratto di vendita è risolto per i quantitativi restanti.

4. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è incamerata per i quantitativi per i quali il contratto di vendita è risolto ai sensi del paragrafo 3.

Essa è svincolata immediatamente per i quantitativi presi in consegna entro i termini prescritti.

5. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento interessato stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il martedì di ogni settimana, i quantitativi di latte scremato in polvere che

— sono stati oggetto di un contratto di vendita,

— sono stati svincolati dall'ammasso,

nella settimana precedente.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione